

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Modifiche Irpef, nozione di familiare, deducibilità contributi previdenza integrativa, redditi prodotti all'estero, regime forfettario, imposta sostitutiva crypto-attività, rivalutazione costo partecipazioni, crediti di imposta.

a cura di Serena Giannuzzi



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Modifiche al Testo Unico 917/86: la nuova Irpef
Legge 199/2025, articolo 1, commi 3-4**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2026



- Riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione (in vigore dal 2026)
- Nuovo giro di vite alle detrazioni IRPEF per spese e oneri
- Proroga del regime transitorio per la delibera delle aliquote e degli scaglioni relativi alle addizionali regionali e comunali
- Modifiche al TUIR sulla nozione di familiari

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI



Si riduce dal 35 al 33 per cento l'aliquota sul secondo scaglione IRPEF, nella direzione di una progressiva **riduzione** delle aliquote IRPEF, sino all'introduzione di un'aliquota unica (c.d. *Flat Tax*).

Scaglioni IRPEF e aliquote applicabili dal 2026:
fino a 28.000 euro: 23%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%
oltre 50.000 euro: 43%



Riduzione di due punti dell'aliquota applicabile ai redditi compresi tra i 28.001 ed i 50.000 euro

Nessun risparmio fino a 28.000 euro.
Da 28.001 a 50.000 euro **risparmio crescente** fino a 440 euro (2% di 22.000 euro).
Oltre 50.000 e fino a 200.000 euro **risparmio fisso** di 440 euro

Alleggerimento della pressione fiscale sui redditi medi

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI

	Aliquota	Redditi		Imposta progressiva
		Da	A	
Fino al periodo di imposta 2023	23%	-	15.000	3.450
	25%	15.000	28.000	6.700
	35%	28.000	50.000	14.400
	43%	50.000	-	-
Dal 2024	23%	-	28.000	6.440
	35%	28.000	50.000	14.140
	43%	50.000	-	-
Dal 2026	23%	-	28.000	6.440
	33%	28.000	50.000	13.700
	43%	50.000	-	-

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

RIORDINO DELLE DETRAZIONI – STATO DELL'ARTE

A REGIME

Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020)

Modifiche ART. 15 TUIR

(introduzione del nuovo comma 3-bis)
Taglio delle **detrazioni** per spese dall'1/1/2020

Limitazione applicabile a tutti i contribuenti con
**reddito complessivo compreso tra 120.000 euro
e 240.000** (oltre la detrazione si azzerà)

Introduzione dell'obbligo di **pagamenti tracciati**
(bonifico o strumenti di pagamento previsti
dall'articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997)

A QUALI ONERI SI APPLICA LA LIMITAZIONE?

La limitazione opera con riferimento agli **oneri** di cui all'**articolo 15 TUIR**, ad eccezione di

- 1) **Le spese sanitarie** (Art. 15 co. 1 lett. c) TUIR);
- 3) **gli interessi passivi** e gli altri oneri per prestiti o **mutui agrari/ ipotecari** (Art. 15 co. 1 lett. a) e b) TUIR);
- 4) **gli interessi passivi** e gli altri oneri dei mutui ipotecari per la costruzione **abitazione principale** (Art. 15 co. 1-ter del TUIR).

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

RIORDINO DELLE DETRAZIONI – STATO DELL'ARTE

TRANSITORIA PER IL SOLO 2024

D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023

Riduzione della detrazione dall'imposta lorda per **talune tipologie di oneri** per un importo di **260 euro**

Limitazione applicabile a tutti i contribuenti con **reddito complessivo** superiore a **50.000 euro**

Per questi contribuenti **sterilizzazione** del beneficio derivante dal **taglio Irpef**

A QUALI ONERI SI APPLICA LA LIMITAZIONE?

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale nella **misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) TUIR;
- b) le **erogazioni liberali** in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del D.L. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2014;
- c) i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020".

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

RIORDINO DELLE DETRAZIONI – STATO DELL'ARTE

A REGIME

Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)

Introduzione art. 16-ter TUIR
Taglio delle **spese** sostenute dall'**1/1/2025**
su cui calcolare le detrazioni

Limitazione applicabile a tutti i contribuenti con
reddito complessivo superiore a **75.000 euro**

Fruizione delle detrazioni parametrata al **reddito percepito** ed al **numero di figli** fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare

A QUALI ONERI SI APPLICA LA LIMITAZIONE?

La limitazione riguarda tutti gli oneri e le spese per i quali TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, ad eccezione di:

- 1) **Le spese sanitarie** (Art. 15 co. 1 lett. c) TUIR);
- 2) le somme **investite nelle Start Up** e nelle **PMI innovative**;
- 3) **gli interessi passivi** e gli altri oneri per prestiti o mutui agrari/ipotecari **contratti fino al 31.12.2024** (Art. 15 co. 1 lett. a) e b) TUIR);
- 4) **gli interessi passivi** e gli altri oneri dei mutui ipotecari **contratti fino al 31.12.2024** per la costruzione/ristrutturazione abitazione principale (Art. 15 co. 1-ter del TUIR);
- 5) **premi di assicurazione** detraibili in forza di contratti **stipulati fino al 31.12.2024**;
- 6) rate delle spese detraibili ex art. 16-bis del Tuir sostenute **fino al 31.12.2024**.

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

RIORDINO DELLE DETRAZIONI – STATO DELL'ARTE

A REGIME – NOVITÀ 2026

Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026)

**Modifiche art. 16-ter TUIR
(introduzione del nuovo comma 5-bis)
Riduzione detrazioni per oneri di 440 euro**

Limitazione applicabile a tutti i contribuenti con
reddito complessivo superiore a **200.000 euro**

Per questi contribuenti **sterilizzazione** del
beneficio derivante dal
taglio Irpef

A QUALI ONERI SI APPLICA LA LIMITAZIONE?

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale nella **misura del 19%**, **fatta eccezione per le spese sanitarie** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) TUIR;
- b) le **erogazioni liberali** in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del D.L. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2014;
- c) i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020".

MODIFICHE IRPEF E DETRAZIONI

REGIME TRANSITORIO ADDIZIONALI

PROROGA AL 2028 REGIME TRANSITORIO ADDIZIONALI

Maggior termine per adeguare **addizionali** regionali e comunali alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF



Estesa al 2028 (anziché ai soli anni 2025/2027) la possibilità di determinare aliquote differenziate dell'addizionali IRPEF sulla base dei previgenti scaglioni di reddito (ovvero quelli vigenti fino al 1° gennaio 2025). Regioni e Comuni possono quindi continuare ad utilizzare i vecchi quattro scaglioni IRPEF (fino a Euro 15.000, fino a Euro 28.000 e fino ed oltre Euro 50.000) invece dei tre attuali.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Modifiche al Testo Unico 917/86: Nozione di familiare ai fini fiscali
D.lgs n. 192 del 18 dicembre 2025**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

NOZIONE DI FAMILIARI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Il comma 4-ter dell'articolo 12 TUIR viene **interamente riscritto**, introducendo una distinzione fondamentale nella disciplina fiscale dei **familiari**, rilevante già dal **2025**.

La nuova formulazione distingue :

- Lo **status** di familiare, rilevante ai fini dell'applicazione di numerose norme fiscali;
- la condizione di **familiare fiscalmente a carico**, subordinata invece al rispetto dei limiti di reddito previsti dal comma 2 del medesimo articolo 12.

RIENTRANO TRA I FAMILIARI RILEVANTI:

1

Coniuge

Non legalmente ed effettivamente separato

2

Figli

Compresi quelli nati fuori dal matrimonio, adottati, affiliati o in affido

3

Altri Soggetti Art. 433 c.c.

Se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziali

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Deducibilità contributi previdenza integrativa
Legge 199/2025, articolo 1, commi 201-202**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

È modificato il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alle **forme di previdenza complementare** ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005:

- Il limite di deducibilità passa **da Euro 5.164 ad Euro 5.300** a partire dal **periodo d'imposta 2026**;
- questo limite riguarda i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, quindi sia la **quota individuale** che quella dell'**azienda**.

Si consente così ai contribuenti di dedurre una quota maggiore di contributi dai redditi imponibili, riducendo così l'IRPEF dovuta.

Per i **lavoratori di prima occupazione** successiva al 31/12/2006, permane il **regime agevolato** speciale che consente di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il (nuovo) limite di Euro 5.300, purché questa eccedenza sia calcolata come differenza tra i contributi deducibili nei primi 5 anni (ovvero $\text{Euro } 5.300 \times 5 = \text{Euro } 26.500$) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni.

Il valore deducibile eccedente non può comunque superare Euro 2.650 annui, portando il totale massimo deducibile ad Euro 7.950 all'anno.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Modifiche al Testo Unico 917/86: Redditi prodotti all'estero
Legge 199/2025, articolo 1, commi 25-26



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Modifiche all'Art- 24bis, comma 2 del TUIR
Misure in materia di **imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.**

Elevato da 200mila a 300mila euro l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione.

Soggetti interessati

- Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dall'1/1/2026
- loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta
- che non abbiano risieduto in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.

Elevato da 25mila a 50mila l'importo dell'imposta forfettaria per ciascun periodo d'imposta, per ogni familiare per cui può essere esercitata l'opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Regime forfettario
(Legge 199/2025, articolo 1, comma 27)



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

REGIME FORFETTARIO

PROROGATA SOGLIA A 35MILA PER DIPENDENTI E PENSIONATI

I titolari di partita Iva che percepiscono anche redditi da **lavoro dipendente/pensione**, potranno continuare ad applicare il **regime forfettario** se, nel 2025, detti redditi non superano la soglia di **35mila euro**, superato il limite si scatta il regime ordinario.

Si ricorda che il limite a regime è 30mila euro, la previsione in commento è pertanto provvisoria.



Non vi sono altre ai fini dell'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, pertanto per il 2026 **sono esclusi** dal regime forfettario i contribuenti che nel 2025:

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85mila euro;
- hanno sostenuto spese per rapporti di lavoro per un importo superiore a 20mila euro.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Imposta sostitutiva cripto-attività
(Legge 199/2025, articolo 1, comma 28)**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ

DEROGA AL REGIME GENERALE DI TASSAZIONE PREVISTO PER IL 2026



La legge di bilancio 2025 aveva previsto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, le plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni su crypto-attività siano soggetti a imposta sostitutiva con **aliquota del 33%** (in luogo del precedente 26%).

La modifica in commento introduce una **deroga, prevedendo l'applicazione del 26%**, ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. «stablecoins» di cui al Regolamento Ue n. 2023/1114).

Requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata: i token devono essere stabilmente ancorati all'euro e sostenuti da riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Neutralità fiscale di alcune operazioni: la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro e il rimborso in euro del relativo valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza, e dunque non generano imposizione fiscale.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Rivalutazione costo delle partecipazioni
(Legge 199/2025, articolo 1, comma 144)**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

INNALZATA AL 21% L'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DA APPLICARSI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



La Finanziaria 2025 ha trasformato una previsione che veniva riproposta annualmente in una **disciplina strutturale** "a regime, prevedendo l'aliquota del 18% per l'imposta sostitutiva da applicarsi indistintamente alle rivalutazioni di partecipazioni e terreni.

La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sulla materia introducendo una novità sotto il profilo dell' aliquota che viene **innalzata al 21%** per le per la sola rivalutazione delle **partecipazioni** (per i terreni l'aliquota resta il 18%) con scadenza **30 novembre 2026**.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

QUADRO STORICO VARIAZIONI ALIQUOTE



Quando	Aliquota	Norma di riferimento
Fino al 2024	16%	L. 448/2001, art. 5, comma 2 (testo originario e proroghe successive)
2025	18%	L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 30 (Legge di Bilancio 2025)
Dal 2026	21%	L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 144 (Legge di Bilancio 2026)

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Credito di imposta Design e ideazione estetica
(Legge 199/2025, articolo 1, commi 925-926)**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

CREDITO DI IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Estesa al 2026 la possibilità di fruire del credito d'imposta per attività di **design e ideazione estetica**, confermando il sostegno alla **creatività** e al **Made in Italy**



Base Agevolabile e aliquota

Determinazione al netto di sovvenzioni o contributi già ricevuti per le stesse spese ammissibili. Calcolo del credito d'imposta applicando la percentuale del **10%** sulla base di calcolo.

Modalità di utilizzo

Compensazione mediante il **modello F24** in un'unica quota annuale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di **certificazione contabile** da parte del revisore.

Verifica dei Limiti

Controllo del limite massimo di **2 milioni di euro annui** per impresa, ragguagliato alla durata del periodo d'imposta e nel **limite complessivo** di spesa nazionale di **60 milioni** di euro.

Comunicazione Telematica

Trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei dati sulle spese sostenute e il credito maturato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**Credito di imposta 5.0 per imprese energivore
(Legge 199/2025, articolo 1, commi 962-965)**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 PER IMPRESE ENERGIVORE

NUOVA OPPORTUNITÀ DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE ENERGETICA



Introduzione di un credito d'imposta dedicato alle **imprese energivore**, basato sulla misura "Transizione 5.0" dell'art. 38 del D.L. n. 19/2024.

Agevolazione progettata per supportare gli investimenti in **tecnologie avanzate** e **innovazione industriale**, riducendo il carico fiscale e incentivando la modernizzazione produttiva.

È demandata al **MIT** l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni, nonché delle percentuali massime di credito di imposta "erogabile".



Compensazione F24

Utilizzo esclusivo tramite modello F24 secondo l'art. 17 del D.Lgs. 241/1997



Non Cumulabilità

Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 PER IMPRESE ENERGIVORE

BENEFICIARI

Imprese a Forte Consumo di Energia Elettrica

Inclusione nell'elenco CSEA per l'anno 2025 come impresa energivora per elettricità

Imprese a Forte Consumo di Gas Naturale

Inclusione nell'elenco CSEA per l'anno 2025 come impresa ad alto consumo di gas

Gli elenchi sono gestiti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (**CSEA**).
È fondamentale verificare l'iscrizione per l'anno 2025 per poter beneficiare dell'agevolazione.

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 PER IMPRESE ENERGIVORE

PERIODO DI INVESTIMENTO E SCADENZE



CREDITO DI IMPOSTA 5.0 PER IMPRESE ENERGIVORE

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEL BENEFICIO

Beni Materiali Nuovi

Macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate secondo l'Allegato A della L. 232/2016

Beni Immateriali Nuovi

Software, sistemi e soluzioni digitali strumentali all'esercizio dell'impresa secondo l'Allegato B della L. 232/2016

Aliquote

Il credito d'imposta segue le aliquote previste dalla misura "Transizione 5.0", differenziate per **scaglione di investimento** e a seconda della **% di riduzione dei consumi**.

Scaglioni importo investimento

- fino a 10milioni
- oltre 10milioni e fino a 50milioni

Ammontare credito

- 35% - 40% - 45%
 - 5% - 10% - 15%
- a seconda della **riduzione dei consumi**.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 35-40

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

a cura di Michela Sarli



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Assegnazione o cessione entro il 30/09/2026 di beni non strumentali ai soci dietro versamento di imposta sostitutiva

60%

30 SET 2026

40%

30 NOV 2026

- F24, CODICE TRIBUTO 1127
- ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE
- NO DECADENZA, MA ISCRIZIONE A RUOLO IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Perimetro di applicazione

Ambito soggettivo (co. 35)

- Società commerciali costituite in Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa
- Le società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la gestione di beni non strumentali (mobili e immobili registrati) che si trasformano in SS entro il 30/09/2026

Qualità di Socio (co.35)

- Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2025
- O siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2025

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Perimetro di applicazione

Ambito oggettivo (co. 35)

- beni immobili diversi da quelli strumentali ex art. 43, co.2, TUIR
 - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
- **beni strumentali per natura**, non direttamente utilizzati dall'impresa (ad esempio concessi in locazione);
 - **beni merce**;
 - beni che concorrono a formare il **reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 90 TUIR;
 - beni che producono **autonomo reddito d'impresa**, come immobili locati a terzi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva

Aliquote (co. 36)

- 8% in misura ordinaria
- 10,5% per le società che risultino non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti
- 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'operazione

Base imponibile (co.36)

- differenza tra il **valore normale** dei beni assegnati e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**
- in caso di trasformazione si considera il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Per le società che si trasformano in società semplici (co.38)

- Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva
- Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve
- Coordinamento: il valore normale dei beni ricevuti dal socio, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote/azioni possedute

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Assegnazioni e cessioni di beni immobili

- Co. 37: la società può richiedere che il valore normale sia rappresentato dal valore catastale
- Co. 39: le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, comma 41
ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI STRUMENTALI



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI

Art. 1, comma 121, Legge 208/2015

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'Impresa individuale entro il 31/05/2026 dietro versamento di imposta sostitutiva



- F24, CODICE TRIBUTO 1127
- ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE
- NO DECADENZA, MA ISCRIZIONE A RUOLO IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Perimetro di applicazione

Ambito oggettivo

- beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 TUIR
- posseduti e strumentali alla data del 30/09/2025
- Decorrenza da 1/1/2026

- **strumentali per “destinazione”**, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- **strumentali “per natura”**, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato (rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e A/10 con destinazione uso ufficio)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI NON STRUMENTALI AI SOCI

Art. 1, commi 100-105, Legge Bilancio 2023

Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva

Aliquota 8%

Base imponibile

- differenza tra il **valore normale** dei beni assegnati e il loro **costo fiscalmente riconosciuto** (valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al 31 dicembre 2025)
- su richiesta dell'imprenditore, il valore normale può essere sostituito dal valore catastale

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 438 - 443
CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA 2026-2027-2028



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

ART. 16 DL 124/2023

Strutture produttive esistenti
o impiantate nella Zona
Economica Speciale per il
Mezzogiorno
+
MARCHE e UMBRIA

Investimenti per
acquisizione o *leasing* di
beni strumentali nuovi
(comma 2) e acquisizione o
realizzazione di immobili
strumentali

Progetti tra 200mila e
100mln di Euro
medesime percentuali
stabilite dal D.M. 17 maggio
2024 e Carta aiuti a finalità
regionale '22-'27

Contributo sottoforma di
credito d'imposta da
utilizzare in compensazione

Commisurato alla quota di
costo complessivo dei beni
acquistati o degli
investimenti immobiliari
realizzati

Nel rispetto del
Regolamento GBER e
cumulabile con altri aiuti

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

ART. 16 DL 124/2023

Per investimenti
dal 01/01/2026
al 31/12/2028

**2,3 mld
per il 2026**

**1 mld
per il 2027**

**750 mln
per il 2028**

Comunicazione

Ammontare delle
spese ammissibili
sostenute e che si
prevede di sostenere
dal 1/1/2026-2027-
2028 al 31/12/2026-
2027-2028

Comunicazione integrativa

Attestazione di
avvenuta realizzazione
entro il 31/12, con
indicazione dell'
ammontare del credito
maturato, le fatture e la
certificazione del
Revisore

Credito fruibile

Percentuale di
copertura stabilita quale
rapporto tra il limite di
spesa e il totale dei
crediti certificati nelle
comunicazioni
integrative

31 MAR – 30 MAG

3 GEN – 17 GEN

**Notificato con
Provvedimento Direttore
AdE entro 10 gg
(27 GEN)**

**Modelli AdE entro
31 gennaio 2026**

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 448-452
CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025

Ulteriore contributo
sottoforma di credito
d'imposta pari al 14,6189%



**Innalza la % di fruizione del credito
d'imposta ZES UNICA 2025 al 75%**

(Con Provvedimento direttoriale 12/12/2025 è stata
fissata al 60,3811%)

CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025

CONDIZIONI

- La Comunicazione integrativa ZES 2025 deve risultare validamente presentata 18/11-02/12/2025
- Non è ammesso nel caso di fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0 sui medesimi beni

LIMITE

- Il *top-up* è riconosciuto entro e non oltre l'importo del credito d'imposta complessivo originariamente richiesto con la Comunicazione integrativa

CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025



*Indicazioni AdE
entro 16/02/2026*

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 460-466
CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA 2026



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES AGRICOLTURA 2025

Commi 460 e 461

Ulteriore contributo sottoforma di
credito d'imposta «ZES unica
agricoltura, pesca e acquacoltura» 2025

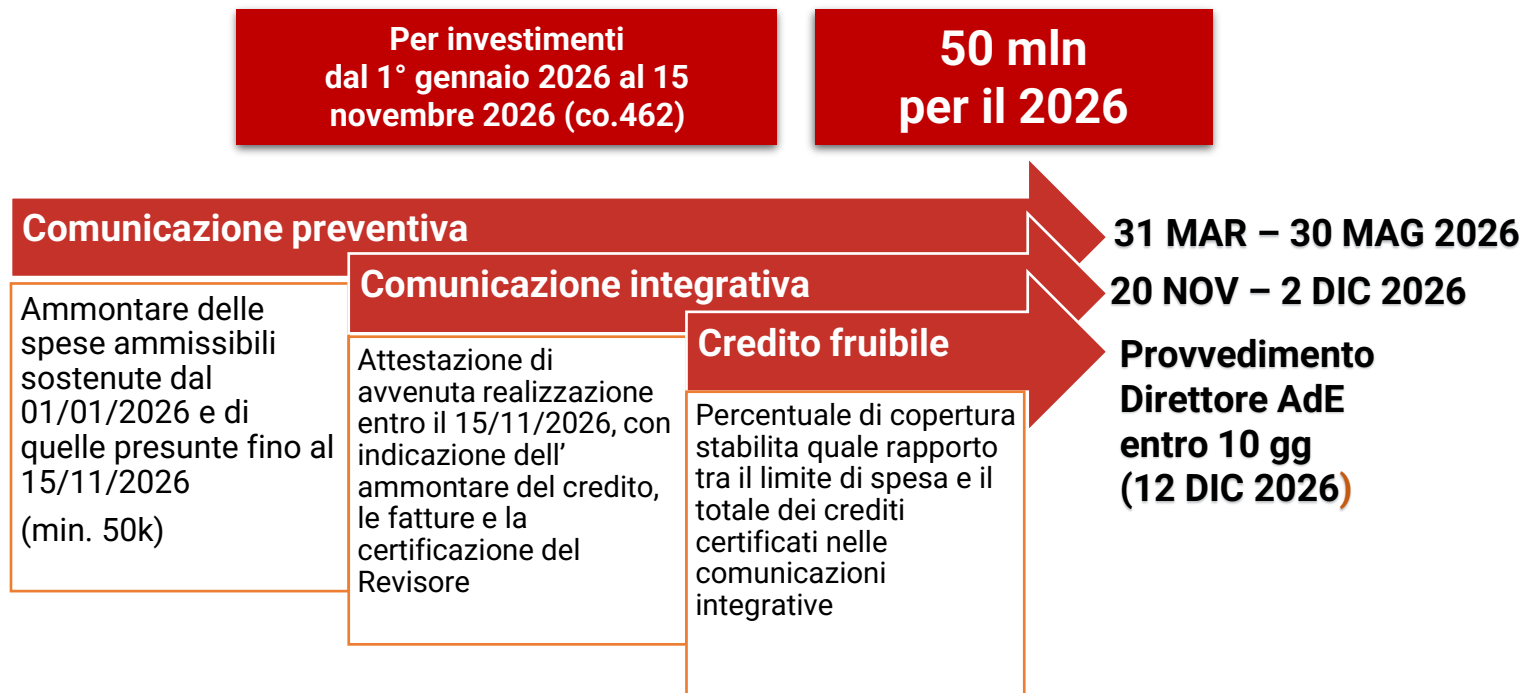


Innalzamento della % di fruizione del credito al

- **58,7839% per le micro-PMI**
- **58,6102% per le grandi imprese**

(rispetto a quanto previsto con Provvedimento direttoriale 12/12/2025,
rispettivamente 15,2538% e 18,48%)

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA PER SETTORE PRIMARIO AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA - ART. 16-BIS DL 124/2023



Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 503-504
SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Comma 503 - INCREMENTO SEZIONE *VENTURE CAPITAL* DEL FONDO CD. 394

FONDO ROTATIVO L. 394/81

Art. 2, co.1, DL 251/81 (L. 394/81)

Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato **alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di **inserimento commerciale in Paesi extra-UE**, nonché di **promozione all'estero del settore turistico** per attrarre flussi turistici verso l'Italia.

+ 100 mln

Sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi

- Questa linea è dedicata al supporto di operazioni di acquisizione di capitale di rischio di minoranza, con particolare attenzione all'innovazione e alle *startup*
- Assorbe e sopprime il fondo rotativo *Venture Capital* e vi succede in tutte le posizioni attive e passive gestite da SIMEST Spa

Comma 504 - INCREMENTO FONDO PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

FONDO ROTATIVO L. 394/81

Art. 14, co.19, DL 98/2011
(L.111/2011)

Fondo istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi internazionali con l'Estero

+ 100 mln
2026-2027-2028

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, comma 554
SOSTEGNO AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Comma 554 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE CINEMA E AUDIOVISIVO

Modifiche alla disciplina prevista dalla Legge 220/2016

FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI NEL CINEMA E NELL'AUDIOVISIVO

- Incentivi e agevolazioni fiscali (artt. 15-22)
- Contributi automatici (artt. 23-25)
- Contributi selettivi (art. 26)
- Contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva, al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, alla digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (artt. 27-31)

Comma 554 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE CINEMA E AUDIOVISIVO

Modifiche alla disciplina prevista dalla Legge 220/2016

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI NEL CINEMA E NELL'AUDIOVISIVO

- Riduzione da 700mln di euro annui a 610 mln nel 2026 e 500 mln dal 2027

RIPARTO DEL FONDO

- Eliminato il limite minimo del 10% e massimo del 30% dell'importo complessivo dei contributi selettivi e dei contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani di potenziamento delle sale cinematografiche
- Tutti i crediti d'imposta sono sottoposti ai limiti massimi di risorse che saranno previsti e ripartiti con Decreto del Ministro, con cui sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle misure agevolative

MONITORAGGIO TRIMESTRALE

- Nuovo monitoraggio trimestrale del Ministero della Cultura della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

L. 30 dicembre 2025, n. 199, comma 770
FONDO RIFINANZIAMENTO «INDUSTRIA 4.0»



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



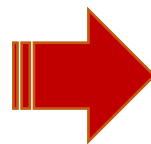
Euroconference



TeamSystem

ISTITUZIONE FONDO RIFINANZIAMENTO «INDUSTRIA 4.0»

Istituito FONDO presso il MEF per incrementare le risorse da destinare a «Industria 4.0» di 1,3 MLD di euro



Innalzamento del limite di spesa da 2,2 MLD a 3,5



Per il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, **limitatamente** agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025

ISTITUZIONE FONDO RIFINANZIAMENTO «INDUSTRIA 4.0»

Il credito d'imposta "Industria 4.0" è fruibile SOLO per investimenti effettuati fino al 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20%

Beni strumentali nuovi

Utilizzabile esclusivamente in compensazione

Per investimenti dal 1/1/2023 al 29/03/2024, trasmettere al GSE comunicazione di completamento degli investimenti

Per gli investimenti dal 30/03/2024, anche la comunicazione preventiva

**Percentuali ridotte nel tempo.
Nel 2025:**

- beni strumentali materiali "Transizione 4.0" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016): 20% per investimenti fino a 2,5 mln; 10% per la quota oltre i 2,5 mln e fino a 10; 5% per la quota tra 10 e 20 mln;
- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione "Transizione 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016): 10% del costo nel limite massimo di 1 mln

ISTITUZIONE FONDO RIFINANZIAMENTO «INDUSTRIA 4.0»



Dal 2026 è terminata la possibilità di accedere ai crediti d'imposta previsti dai programmi Industria 4.0 e Transizione 5.0. La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto il meccanismo dell'iperammortamento, lanciato nel 2017 e sostituito, dal 2020, con il Piano Industria 4.0, seguito, inoltre, nel 2025, dal Transizione 5.0.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**LE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E
ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

a cura di Alberto Tealdi



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

LE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

PROROGA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2026 DELL'ESENZIONE IRPEF PER CD E IAP

L'esenzione IRPEF prevista dalla Legge di Bilancio per il 2025 relativamente ai redditi fondiari dichiarati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 è stata prorogata anche al periodo d'imposta 2026 (art. 1, comma 15).

E' prevista infatti fino a 10.000 euro per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, mentre per gli ulteriori 5.000 euro questi concorrono per il 50%. Oltre tale soglia la tassazione è piena.

ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE FORFETTARIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA INSTALLATI DOPO IL 31.12.2025

La nuova formulazione (art. 1, comma 16) stabilisce che il regime di tassazione ordinaria si applica agli impianti fotovoltaici a terra, per la parte eccedente la produzione di i 260.000 kWh, se i lavori di installazione sono completati dopo il 31 dicembre 2025. A tal fine, la norma chiarisce che la registrazione dell'impianto come "realizzato" nel sistema GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica) costituisce prova dell'avvenuta installazione.

La precedente versione della norma, introdotta con la Legge di Bilancio per il 2025, faceva riferimento agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, creando incertezza sul parametro e sul fatto che questo dipendesse soprattutto da fattori esterni all'azienda agricola.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PER IL SETTORE AGRICOLO

Per il settore agricolo, vale a dire per le aziende agricole di produzione primaria, pesca e acquacoltura (art. 1, commi 454-459) viene mantenuto il sistema di credito d'imposta, con aliquota pari al 40%, per investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali).

I termini per gli investimenti sono dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.

Il credito utilizzabile in F24, prevede un tetto massimo di spesa di 1 milione di euro per azienda, con risorse stanziare limitate di circa 2,1 milioni per anno.

Verrà emanato un decreto attuativo per le regole operative e sarà richiesta una certificazione dei costi da parte di un revisore legale, con costi certificabili nel credito per le aziende non soggette a revisione.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

L'articolo 1, comma 157, della Legge di Bilancio 2026 prevede che *«i contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto»*.

Con tale norma di apertura viene riconosciuta alle imprese agricole retiste la possibilità di cedere la propria quota di prodotto in natura, originariamente assegnata dalla partecipazione alla rete (e quindi prodotto acquisito a titolo originario ai fini della prevalenza), non solo a soggetti terzi, ma anche ad altre imprese partecipanti alla medesima rete.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

**LIQUIDAZIONI IVA
OMESSA DICHIARAZIONE**



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

Misura volta al contrasto degli adempimenti degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'IVA in attuazione nella riforma dell'amministrazione fiscale 1.12 del PNRR.

Introdotta una nuova liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA omessa anche in presenza di dichiarazioni presentate senza quadri necessari (VF e VE).



Maggior gettito per lo stato di 646 milioni di euro (anno 2026 e 2027), 710 milioni di euro (2028), 837 milioni di euro (2029), 964 milioni di euro 2030.

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

Modifica Legge di Bilancio 2026 comma 111



Art. 54-bis1 D.P.R. 633/72
Nuova disposizione in vigore

Possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione IVA in modo automatizzato e «senza pregiudizio dell'azione accertatrice» sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA



Ricostruzione della liquidazione IVA

Elementi esclusi:

- No credito risultante dalla dichiarazione del periodo precedente
 - No versamenti a scomputo

RILEVANZA DI TALI ELEMENTI IN SEDE DI CONTRADDITORIO

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

CONTRADDITORIO



Possibilità di segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente.
Possibilità di fornire chiarimenti necessari (es. credito periodo antecedente).

Entro **60 giorni** dalla notifica della comunicazione

Successivamente ai 60 giorni le somme dovute sono iscritti a ruolo

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

Modifica Legge di Bilancio 2026 comma 111



DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Applicazione delle disposizioni per le annualità per le quali non sia decorso il termine di accertamento di cui all'art. 57 DPR 633/72

(Entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata)



Applicazione a partire da dichiarazioni dell'anno 2018
(presentazione dovuta nell'anno 2019)

Modalità definite da provvedimento attuativo
Direttore Agenzia delle Entrate

LIQUIDAZIONI IVA OMESSA DICHIARAZIONE

Modifica Legge di Bilancio 2026 comma 111



Procedura di liquidazione automatica

L'amministrazione finanziaria notifica una comunicazione bonaria al quale il contribuente può opporsi nei successivi 60 giorni

Richiesta di:

- Imposta
- Interessi tasso del 3,5% annuo
- Sanzione per omessa dichiarazione (120% della differenza tra l'imposta accertata e quella liquidata)



Sanzione ridotta del 75% in caso di dichiarazione omessa presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali.

Sanzione ridotta ad un terzo (adempimento volontario) in caso di pagamento entro 60 giorni.

NO rateizzazione, definizione parziale o compensazione orizzontale art. 31 c.1 DL 78/2010.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

RITENUTE SU TRANSAZIONI COMMERCIALI



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

Misura attuativa e rivolta allo sviluppo delle disposizioni di cui:

- Art. 2 del d.lgs.12 febbraio 2024, n. 13 – razionalizzazione e riordine delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio
- Riforma dell'amministrazione fiscale – PNRR.



Volontà di introdurre disposizioni per ridurre le condotte di omessa dichiarazione e di omesso o insufficiente versamento di imposte.

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

Modifica Legge di Bilancio 2026 comma 112



Art. 25 D.P.R. 600/73 Disposizione in vigore

Comma 1 quinto periodo

«La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese»



Esclusione dell'applicazione della ritenuta sulle prestazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa con la sola applicazione per redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

Art. 25 D.P.R. 600/73 Disposizione post modifica

«La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello **0,5 per cento** per l'anno **2028** e **dell'uno per cento** a decorrere dall'anno **2029**, a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'**esercizio di imprese** da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (...) o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo (...).

La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

AMBITO APPLICATIVO



SOGGETTI COINVOLTI: persone fisiche e soggetti giuridici residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti nell'esercizio di imprese.

SOGGETTI ESCLUSI:

- soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.lgs. 13/2024;
- Soggetti che si trovano in adempimento collaborativo di cui al D.lgs. 128/2015;
- Soggetti che non esercitano attività di impresa;
- Soggetti esclusi dall'obbligo di ritenuta (es. contribuenti forfettari);
- Consumatori finali.

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

AMBITO APPLICATIVO



PRESTAZIONI **INCLUDE**: cessioni di beni e prestazioni di servizi

PRESTAZIONI **ESCLUSE** :

- Prestazioni di servizi o cessioni di beni già soggetto a ritenuta per effetto di diverse disposizioni (es. ritenuta sui compensi di rapporti di agenzia art. 25-bis DPR 600/73);
- Operazioni soggetto alla ritenuta all'atto del pagamento per oneri deducibili o per oneri detraibili (art. 25, c.1, DL 78/2010).

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

MISURA DELLA RITENUTA:

0,50% per l'anno 2028
1% dall'anno 2029

DECORRENZA dal 01.01.2028

In attesa di provvedimento attuativo per consentire l'applicazione della ritenuta e relative disposizioni per l'attuazione della misura.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione di crediti per soggetti con debiti iscritti a ruolo per importi superiori ai 50.000,00€.

Attuazione disposizioni di cui alla «Riforma dell'amministrazione fiscale - PNRR»



Misura che comporta minori spese per lo Stato quantificate in 44,90 milioni di euro (2026), 89,8 milioni di euro (per anni successivi).

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Modifica Legge di Bilancio 2026 comma 116



Art.37, c.49quinquies DL 223/2006 **Disposizione precedente**

Divieto di compensazione per contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori ai **100.000,00 euro.**



Art.37, c.49quinquies DL 223/2006 **Disposizione attuale**

Divieto di compensazione per contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori ai **50.000,00 euro.**

Applicato per compensazioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97 tramite modello F24

Verifica dell'iscrizione a ruolo degli importi trasmessi all'Agenzia della Riscossione

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2026 COMMA 116



Ambito applicativo:

SOGGETTIVO: tutti i contribuenti ovvero persone fisiche, società ed enti

OGGETTIVO:

- compensazione di crediti diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte;
- crediti agevolativi di cui al quadro RU del modello redditi;
- crediti derivanti da detrazioni edilizie di cui all'art. 121 del DL 34/2020 (sconto in fattura applicato anche limite DL 34/2020 – 10.000,00€).

Possibilità di operare compensazione tramite crediti compensabili relativi ad imposte erariali per debiti iscritti a ruolo (RUOL) Art. 31 DL 78/2010.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA



Somma di tutti i ruoli per imposte erariali o da recupero di crediti di imposta, ruoli esecutivi e accertamenti esecutivi affidati alla riscossione
Computo sanzioni e interessi

No computo interessi di mora e compensi di riscossione

Hanno effetto sospensione, sentenza, pagamento degli importi a ruolo

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Rottamazione dei Ruoli - Legge 197/2022

Rottamazione di cui alla Legge di Bilancio
2026

Gli importi non concorrono alla
determinazione della soglia dei 50.000,00
euro e non comportano il divieto di
compensazione

In caso di decadenza rileva l'importo

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Modifica Legge di Bilancio 2026 commi 140-142

Art.25bis, comma 5 DPR 600/73 Disposizione precedente

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente

Art.25bis, comma 5 DPR 600/73 Disposizione in vigore

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite ~~dalle agenzie di viaggio e turismo~~, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento, ~~dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese~~ direttamente

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Modifica Legge di Bilancio 2026 commi 140-142

Art.39, comma 5 D.Lgs. 33/2025 Disposizione precedente

Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente

Art.39, comma 5 D.Lgs. 33/2025 Disposizione precedente

Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle provvigioni percepite dalle ~~agenzie di viaggio e turismo~~, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, ~~dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese~~ direttamente

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Introduzione di **ritenuta di acconto** per provvigioni (comunque denominate, anche occasionali) percepite da operatori di intermediazione commerciale operanti in determinati settori, dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa:

- Agenzie di viaggio e turismo
- Agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente

Applicazione ai fini IRPEF o IRES nella misura del **23,00%**:

- Sul 20% delle provvigioni corrisposte nel caso di utilizzo di dipendenti in via continuativa (attestata da presentazione di documentazione giustificativa ovvero modello di dichiarazione DM 16.04.1983);
- Sul 50% delle provvigioni corrisposte nel caso di utilizzo di dipendenti in via non continuativa.

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

APPLICAZIONE RITENUTA

Art. 25bis DPR 600/73: «se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta»

Ritenuta operata da parte dei commissionari nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti

Applicazione delle disposizioni per le ritenute che si intendono operate dal 01.04.2026 nonostante la decorrenza della norma è stabilita per le provvigioni corrisposte a partire al 01.03.2026

RITENUTA SU PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

ADEMPIMENTI IN SEGUITO
ALL'INTRODUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AI COMMI 140-142

- Erogazione delle somme al netto;
- Determinazione della ritenuta applicata;
- Versamento tramite modello F24 della ritenuta;
- Rilascio di certificazione unica al percipiente;
- Trasmissione certificazione unica all'Agenzia delle Entrate;
- Predisposizione modello 770.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Locazioni Brevi, Turismo, Bonus ed Enti Non Commerciali

a cura di Amedeo Di Pretoro



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Il nuovo paradigma fiscale: dall'espansione al rigore



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Dall'espansione al rigore

2020-2025: L'Era Espansiva



Ristori Covid & Superbonus 110%



Agevolazioni "a pioggia"



Impatto: Debito pubblico > 150 mld €



Ruolo Professionista: Gestore di Bonus

2026: L'Era della Selettività



Sostenibilità del debito



Moralizzazione e Perimetrazione

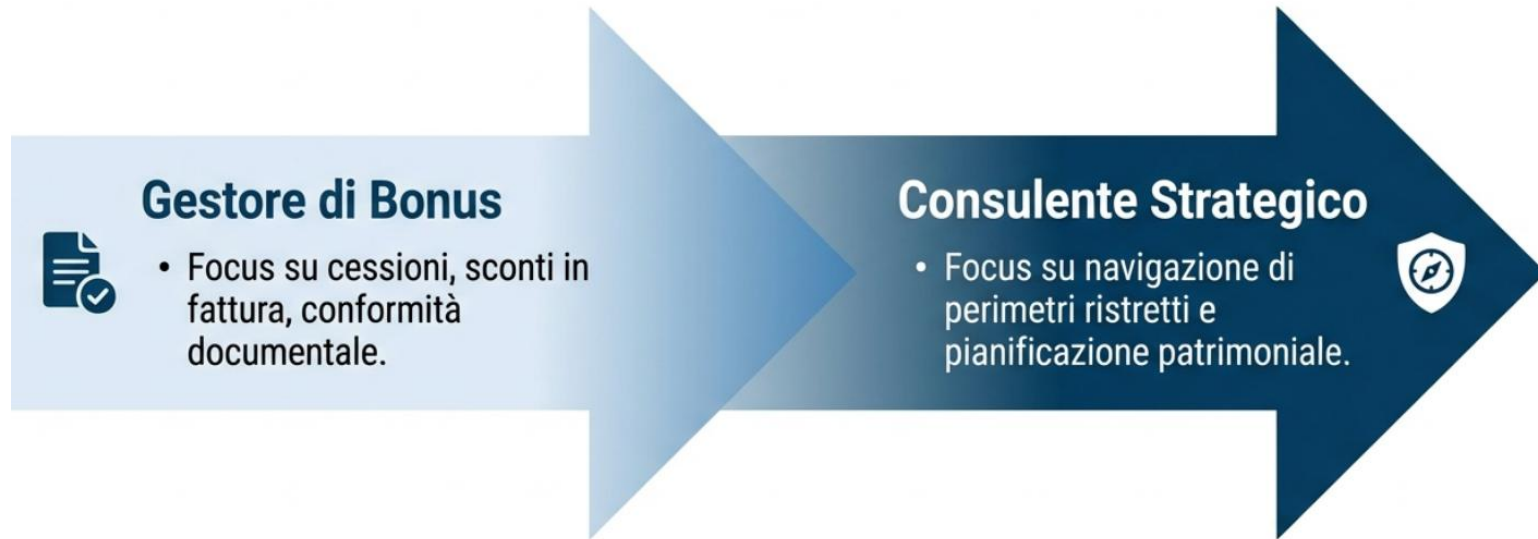


Nuova filosofia: "Mano visibile" del fisco



Ruolo Professionista: Consulente Strategico

Evoluzione del Ruolo del Professionista



La Legge n. 199/2025 richiede un cambio di mentalità radicale.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Le locazioni brevi



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Le locazioni brevi – la stretta progressiva (2017 – 2026)



Le locazioni brevi – la nuova soglia critica: da 2 a 3 unità



Presunzione Legale Assoluta (*iuris et de iure*)

Il conteggio è per periodo d'imposta. Anche se affittati in mesi diversi (es. Gennaio, Agosto, Dicembre), il possesso di 3 unità destinate alla locazione fa scattare l'impresa.

Le locazioni brevi – Il perimetro dell'imprenditorialità

Cosa succede se si supera la soglia?

Dal terzo immobile destinato alla locazione breve, scatta automaticamente:

- 1. Partita IVA obbligatoria;**
- 2. Iscrizione INPS commercianti;**
- 3. Tenuta contabilità;**
- 4. Tassazione IRPEF ordinaria**

Le locazioni brevi – Le conseguenza: dettaglio operativo



1. Partita IVA: Codice ATECO 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni).



2. INPS Commercialisti: Costo fisso ~4.500€ annui + aliquota ~24% sull'eccedenza.



3. Contabilità: Obbligo registri IVA, fatturazione, ammortamenti (Quadro RG/RF).



4. Fiscalità: Esclusione dalla Cedolare Secca. Tassazione IRPEF scaglioni 23-43%.



5. Valvola di Sicurezza: Possibile accesso al Regime Forfettario (Flat tax 15%) se ricavi < 85.000€.

Le locazioni brevi – Gestione privata (doppio binario)



La scelta dell'unità su cui applicare il 21% è a discrezione del contribuente in sede di Dichiarazione dei Redditi (Modello 2027).

Le locazioni brevi – Gestione privata (doppio binario – simulazione di convenienza)

Immobile A (Firenze): €20.000 | Immobile B (Periferia): €5.000

Strategia Corretta	Strategia Errata
• 21% su Firenze (€4.200) • 26% su Periferia (€1.300)	• 26% su Firenze (€5.200) • 21% su Periferia (€1.050)
Totale Tasse: € 5.500	Totale Tasse: € 6.250

Risparmio Netto: € 750

Le locazioni brevi – Il CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Obiettivo: Unificazione e Trasparenza

- Codice univoco per ogni unità immobiliare.
- Obbligo di esposizione in tutti gli annunci (online e offline).
- Sostituisce i vecchi codici regionali (CIR, CIRA, ecc.).



Funzione di Controllo

- Tracciabilità completa dell'offerta.
- Banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo.

Le locazioni brevi – CIN + DAC7: L'algoritmo di controllo

1.

Il CIN

Identifica univocamente l'immobile e il titolare.

2.

La Direttiva DAC7

Le piattaforme comunicano i dati (locatore, corrispettivi, giorni) all'Agenzia delle Entrate.

3.

L'Incrocio Dati

Algoritmo: Se un Codice Fiscale è associato a più di 2 CIN = Alert Automatico per mancata Partita IVA.

Le locazioni brevi – Sanzioni e rischi

- **Mancanza CIN:**
Sanzioni da 800€ a 8.000€ per annuncio.



- **Esercizio abusivo d'impresa:**
Recupero IVA e Imposte Dirette + Sanzioni dal 120% al 240%.

- **Rischi Penali:**
Per omessa dichiarazione sopra soglia.

Obbligo per le piattaforme di oscurare gli annunci privi di CIN.

Le locazioni brevi – Strategie di pianificazione patrimoniale

Locazione Ordinaria (4+4)

Non rientra nel conteggio "breve".
Strategia: 2 immobili su Airbnb +
2 a canone concordato.

Frazionamento Familiare

Divisione legittima (nuda
proprietà/usufrutto) tra coniugi.
Attenzione all'interposizione
fittizia.

Veicolo Societario

Conferimento in SRL o Società Semplice per patrimoni consistenti.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Il Bonus Turismo



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Il Bonus Turismo – Il paradosso del settore

Misure a sostegno del comparto **Ho.Re.Ca.**



Obiettivo: Incentivare il lavoro notturno e festivo per attrarre personale qualificato.

Trattamento Integrativo Speciale: Bonus 15%

Il Bonus Turismo – Dettagli Tecnici

Importo: 15% della retribuzione lorda per lavoro notturno e straordinario festivo.

Natura: Somma netta (detassata), non fa cumulo IRPEF.

Periodo: 1° Gennaio - 30 Settembre 2026.

Copertura: Stagione Invernale, Pasqua, Stagione Estiva.

Il Bonus Turismo – Requisiti soggettivi

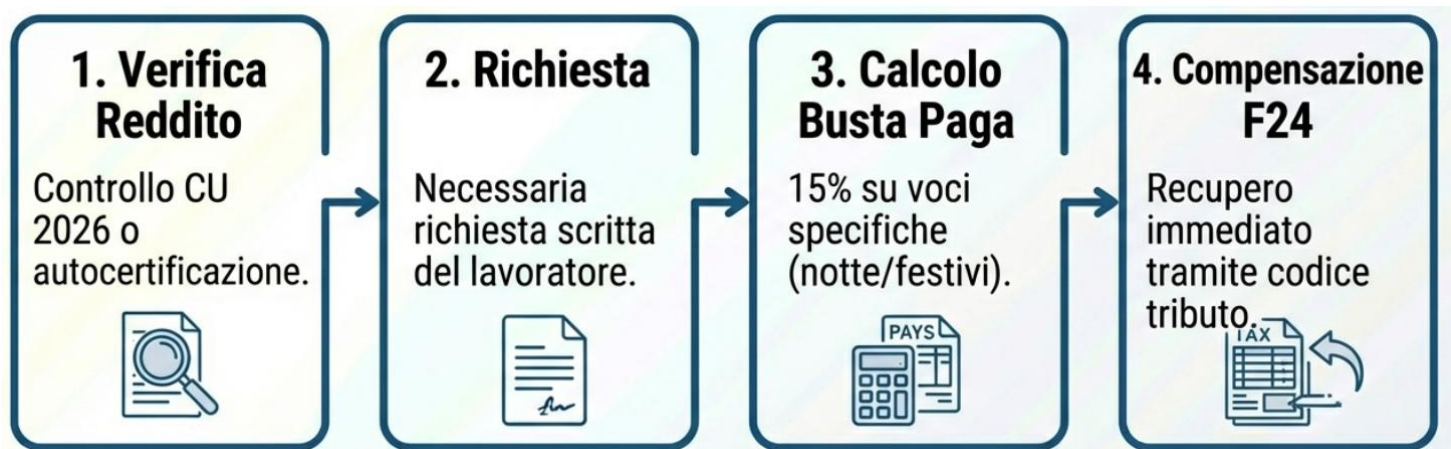


Settore: Privato (Turismo, Termale, Alberghiero).

Reddito di Riferimento:
Reddito da lavoro
dipendente 2025 non
superiore a 40.000.

Nota: La soglia di 40k permette
di includere figure intermedie
(Maitre, Chef de Rang).

Il Bonus Turismo – Vademecum operativo per il sostituto d'imposta



Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Bonus Ristrutturazioni



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Recupero Edilizio – L'evoluzione dei bonus



Recupero Edilizio – La nuova dicotomia 2026

Abitazione Principale



- Detrazione: 50%
- Massimale: 96.000€
- Requisito: Residenza e dimora abituale.

Altri Immobili



- Detrazione: 36%
- Massimale: 96.000€
- Include: Seconde case, immobili locati.

Recupero Edilizio – Impatto sulle seconde case

Scenario A (Prima Casa / Vecchio Regime)

$96.000\text{€} \times 50\% =$
48.000€ detraibili.

Scenario B (Seconda Casa 2026)

$96.000\text{€} \times 36\% =$
34.560€ detraibili.

Perdita Secca: -13.440€

Raffreddamento degli investimenti speculativi.

Recupero Edilizio – Bonus Residui

- **Bonus mobili:** confermato ma tetto massimale 5.000
- **Perimetro:** Ecobonus, Sismabonus, Recupero facciate, Bonus verde seguono schema 50%/36%.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

IMU e Enti non Commerciali



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

IMU e Enti non Commerciali

Il nodo: esenzione e "commercialità" delle rette

Contesto normativo: ENC esentati da IMU se immobili "posseduti e utilizzati" per svolgimento attività istituzionali con modalità non commerciali (D.M. 200/2012).

Il conflitto: Scuole paritarie, sanitarie, ricreative che percepiscono rette: sono "commerciali" o "non commerciali"? Commissioni tributarie hanno interpretato restrittivamente.

Novità Legge 199/2025 (co. 856): Interpretazione autentica introduce criterio oggettivo "Costo Medio per Studente" (CMS).

IMU e Enti non Commerciali

Formula:

$$\text{Corrispettivo Medio} = (\text{Rette Totali} + \text{Contributi Obbligatori}) \div \text{Numero Studenti}$$

Se Corrispettivo Medio < CMS ministeriale → attività non commerciale → immobile esente IMU

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

LE DISPOSIZIONE RELATIVE AL REDDITO D'IMPRESA

a cura di Leonardo Nesa



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

IPER-AMMORTAMENTI



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427 - 429 della L. 199/2025, Allegati IV e V)

MAGGIORAZIONE, IMPOSTE SUI REDDITI, DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

NO per investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Misura

180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427 - 429 della L. 199/2025, Allegati IV e V)

Soggetti beneficiari

Titolari di reddito d'impresa che effettuano gli investimenti agevolabili.

Esclusioni:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal RD 16.3.42 n. 267, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427 - 429 della L. 199/2025, Allegati IV e V)

Condizioni

La spettanza dell'agevolazione è comunque subordinata a:

- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito temporale

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028.

Modalità di accesso al beneficio

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427 - 429 della L. 199/2025, Allegati IV e V)

Beni agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 181/202333.

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali:

- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427 - 429 della L. 199/2025, Allegati IV e V)

Investimenti sostitutivi

Realizzo a titolo oneroso del bene e successiva sostituzione con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori consente la fruizione delle quote di ammortamento residue.

Acconti

NO Iper ammortamento acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026

Disposizioni attuative

In attesa

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Frazionamento delle plusvalenze - (art. 1 co. 42 - 43 della L. 199/2025)

Si interviene sulla disciplina della **rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR**, eliminando, per la generalità dei beni interessati, la facoltà di accedere al beneficio del frazionamento della plusvalenza

Reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

ELIMINATA

la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi di imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Generalità dei beni → strumentali, patrimoniali e per le partecipazioni immobilizzate non esenti

Frazionamento delle plusvalenze - (art. 1 co. 42 - 43 della L. 199/2025)

Decorrenza

Per espressa disposizione di legge, le modifiche trovano applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 **(2026, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)**.

Acconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Frazionamento delle plusvalenze - (art. 1 co. 42 - 43 della L. 199/2025)

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta

Per le plusvalenze realizzate a seguito di **cessioni di azienda o rami d'azienda** rimane ferma la possibilità di **rateizzare fino ad un massimo di 5 periodi di imposta**, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato **posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni**.

Per le plusvalenze realizzate mediante **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche**, le quali, se i diritti sono stati **posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni**, concorrono a formare il reddito:

- in **quote costanti in un massimo di 5 periodi** nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Affrancamento delle riserve (art. 1 co. 44 - 45 della L. 199/2025)

È riproposta la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Riserve affrancabili

Tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite.

Effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Con l'affrancamento, le riserve fiscalmente assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Condizioni

Esistenza nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.

Imposta sostitutiva 10% liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il saldo 2025, ultima entro il saldo 2026.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

VALUTAZIONE DEI TITOLI



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante (art. 1 co. 65 - 67 della L. 199/2025)

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la **deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante**,

Consente ai soggetti che adottano i principi OIC di mantenere i **medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto **l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione**.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Modifiche alla disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Modifica art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Le regole previste dall'art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.

Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.

Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

L'art. 1 co. 130–131 L. 199/2025 riscrive il criterio di determinazione del valore minimo dell'art. 94 co. 4 TUIR, lasciando fermo il rinvio all'art. 92 co. 5 (meccanica del valore minimo), ma modificando come tale valore minimo viene calcolato

Obbligazioni e altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni iscritti nell'attivo circolante

Modificato art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

Si stabilisce che, ai fini del **criterio di valutazione** di cui all'art. 92 co. 5 del TUIR, che il **valore minimo è determinato**:

- **titoli negoziati in mercati regolamentati** → media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- **altri titoli non quotati** → applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre (c.d. «MOT»).

SOLO PER SOGGETTI OIC

IAS/IFRS adopter → rilevanza fiscale in base alla corretta applicazione di tali principi contabili.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Definizioni

Articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR, - ricavi - corrispettivi delle cessioni di **obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa** diversi da quelli di cui alle lettere c) [ossia azioni o quote di partecipazione al capitale di società o enti soggetti passivi IRES] e d) [ossia strumenti finanziari simili alle azioni] precedenti **che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.**

Normativa previgente

Valore minimo è determinato:

- **per i titoli negoziati in mercati regolamentati:** prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.
- **per gli altri titoli,** secondo le disposizioni dell'**articolo 9, comma 4, lettera c** -> valore normale determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Titoli quotati

Ante modifica: Valore ancorato alle quotazioni di fine esercizio, con orizzonte temporale molto breve (ultimo mese).

Post modifica: scompare il riferimento al prezzo dell'ultimo giorno e alla media dell'ultimo mese; la norma allunga l'orizzonte temporale a 6 mesi, con effetto di “smussare” la volatilità di breve periodo

In ogni caso, il valore fiscale delle rimanenze non può essere inferiore al valore minimo; se il valore civilistico è inferiore, si genera una ripresa fiscale in aumento in dichiarazione.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Titoli non quotati:

Si prende il valore fiscale riconosciuto all'inizio del semestre (o comunque prima della svalutazione);

Si individua la variazione percentuale negativa dell'indice/indicatore di riferimento del mercato telematico delle obbligazioni italiane nell'ultimo semestre;

Si applica tale percentuale al valore fiscale, ottenendo il nuovo valore minimo.

La logica è quella di collegare anche i titoli non quotati a un benchmark di mercato oggettivo, evitando valutazioni eccessivamente discrezionali (art. 9) e ancorando la deducibilità delle svalutazioni a movimenti effettivi del mercato obbligazionario.

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Aspetto	Regime previgente	Regime post L. 199/2025
Base normativa	Art. 94 co. 4 + art. 92 co. 5, con rinvio ad art. 9 co. 4 lett. c) per non quotati D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 94 - Valutazione dei titoli	Art. 94 co. 4 come modificato da L. 199/2025 + art. 92 co. 5D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 94 - Valutazione dei titoli Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 130-131 (modifiche agli artt. 94 co. 4, 101 co. 2 e 2-bis, 110 co. 1-bis TUIR)
Titoli quotati	Valore minimo = min(prezzo ultimo giorno; media prezzi ultimo mese)	Valore minimo = media aritmetica prezzi ultimo semestre
Titoli non quotati	Valore minimo = valore normale ex art. 9 co. 4 lett. c) (stima puntuale)	Valore minimo = valore fiscale riconosciuto × (1 – % decremento mercato telematico obbligazioni italiano ultimo semestre)
Effetto pratico	Maggiore sensibilità alle oscillazioni dell'ultimo mese/giorno; forte volatilità	Maggiore ancoraggio a trend semestrale; svalutazioni deducibili solo se coerenti con l'andamento del mercato obbligazionario

Valutazione obbligazioni e dei titoli in serie o di massa (art. 1 co. 130 – 131 della L. 199/2025)

Modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-*bis* del TUIR e 110 co. 1-*bis* del TUIR.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Modifica le disposizioni che disciplinano il **trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie** (indicati alla lettera e) dell'articolo 85) per i **soggetti** che adottano i **principi contabili internazionali** (soggetti IAS/IFRS).

Più precisamente, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 2 dell'articolo 101, si stabilisce che **per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a conto economico.**

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

DISPOSIZIONI SOGGETTI IAS/IFRS



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Articolo 1, commi 131 e 132 (Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

Le disposizioni in esame introducono, **in via sperimentale per il 2026**, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni:

- il regime fiscale della **rivendita delle azioni proprie** (comma 131, lettera a));
- la **deduzione di oneri** connessi a **piani di stock option** (comma 131, lettera b));
- e la **deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita** (comma 131, lettera c)

Ratio

L'adozione di regole contabili complesse dettate dagli IAS/IFRS, nella misura in cui le regole internazionali sono state recepite nei principi contabili nazionali, **determina oneri amministrativi significativi sia in capo ai soggetti economici sia con riferimento all'amministrazione finanziaria e, in particolare, può incidere sull'attività di controllo. Le rappresentazioni contabili che accentuano gli aspetti valutativi e la ricostruzione sostanziale dei fatti aziendali**, proprio perché sottoposti al vaglio della corretta applicazione dei principi contabili da parte dell'amministrazione, **alimentano il contenzioso tributario, incidendo in modo negativo sull'attuazione delle norme finalizzate a incrementare effetti di compliance volti a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Pertanto, il Governo introduce, in via sperimentale, le disposizioni del presente articolo istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale.**

Regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (IAS) (art. 1 co. 131 lett. a) della L. 199/2025

L'art. 1 co. 131 lett. a) della L. 199/2025 dispone, in via transitoria per il 2026, la **ricomprensione tra i ricavi imponibili del differenziale positivo realizzato a seguito della cessione di azioni o quote proprie**, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR.

Come osservato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2026, **la norma è finalizzata a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni o quote proprie a quello degli acquisti e cessioni di partecipazioni di terzi, in quanto il valore generato dall'acquisto e successiva rivendita di azioni proprie non presenterebbe, in sostanza, tratti differenti da quello relativo ad un'attività di *trading* su partecipazioni di terzi.**

La nuova norma prevede la ricomprensione tra i **ricavi imponibili** della **differenza** tra:

- il **corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie**, e
- il **relativo costo di acquisto determinato avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 110 del TUIR**; ai fini della determinazione del costo si dispone un **approccio FIFO**, dovendosi considerare cedute per prime le azioni o quote proprie acquisite in data meno recente.

Solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (il 2026, per i soggetti "solari"), in relazione alle cessioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Deduzione di oneri connessi a piani di *stock option*(IAS) (art. 1 co. 131 lett. b) della L. 199/2025)

Viene **esteso il regime di deducibilità di cui all'art. 95 co. 6-bis del TUIR** (come modificato dall'art. 1 co. 862 - 863 della L. 207/2024) alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Estensione del regime fiscale di deducibilità ex art. 95 co. 6-bis TUIR



delle stock/grant equity settled (in vigore dal 2025)



anche alle stock/grant cash settled

La norma stabilisce che tale onere è deducibile al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari (disattivando le regole della derivazione rafforzata).

Deduzione di oneri connessi a piani di *stock option* (IAS) (art. 1 co. 131 lett. b) della L. 199/2025)

IFRS 2 - *Stock option / grant*

Equity-settled

Operazioni di pagamento basate su azioni in cui la società **riceve beni o servizi** (tipicamente prestazioni dei dipendenti) e **regola** l'operazione **emettendo strumenti di capitale** (azioni/opzioni) della società stessa (o di altra società del gruppo, se il piano lo prevede). *Esempio* → *RSU – Restricted Stock Units*

Cash-settled

Operazioni di pagamento basate su azioni in cui la società **riceve beni o servizi** e assume un'obbligazione a **pagare denaro (o altre attività)** il cui importo è **collegato al valore** di azioni/strumenti di capitale (propri o del gruppo). *Esempio* → *Phantom shares*

Deduzione di oneri connessi a piani di *stock option*(IAS) (art. 1 co. 131 lett. b) della L. 199/2025)

Deducibilità dei piani di stock option - esempio pratico

Ipotesi:

Alfa S.p.A. redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS.

Nel 2025 approva un piano di stock/grant a favore dei dirigenti, con assegnazione gratuita di azioni proprie subordinata al raggiungimento di determinate performance nel triennio 2025–2027.

In bilancio IAS/IFRS:

nel triennio 2025–2027 Alfa S.p.A. iscrive a conto economico un costo complessivo di 300.000 €, ripartito sui tre esercizi, quale fair value del piano;

nel 2027, alla data di maturazione delle condizioni, assegna effettivamente le azioni ai dirigenti.

Trattamento fiscale ex art. 95, co. 6-bis TUIR:

Esercizio	Costo imputato a CE IAS/IFRS	Deducibilità fiscale ai sensi dell'art. 95, co. 6-bis
2024	100.000 €	Non deducibile nel 2024
2025	100.000 €	Non deducibile nel 2025
2026	100.000 €	Deducibile nel 2026, insieme ai 200.000 degli anni precedenti, al momento dell'assegnazione

Deduzione di oneri connessi a piani di *stock option*(IAS) (art. 1 co. 131 lett. b) della L. 199/2025)

Deducibilità dei piani di stock option

Decorrenza

Per espressa previsione normativa, la norma in argomento assume efficacia in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 6 e 9 della L. 9.8.2023 n. 111. In merito, **la Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2026 conferma che la norma si applica ai piani deliberati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.**

Resta ferma, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, l'applicazione dell'art. 6 del DM 8.6.2011.

Ammortamento di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (IAS) (art. 1 co. 131 lett. c) e co. 132 della L. 199/2025)

Viene stabilito che, in via transitoria, per i soggetti IAS/IFRS, la **deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita** iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103 co. 3-bis del TUIR, è ammessa in misura non superiore a **1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi** e fino a concorrenza di questi ultimi.

Ambito oggettivo

La modifica trova applicazione anche ai maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali a seguito dell'applicazione delle disposizioni:

- di cui all'art. 176 co. 2-ter del TUIR (come modificato dal DLgs. 192/2024), che disciplina il regime di **riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie**;
- di cui agli artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024, che disciplinano il **regime transitorio di neutralità fiscale delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili e il relativo regime di riallineamento**.

Ammortamento di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (IAS) (art. 1 co. 131 lett. c) e co. 132 della L. 199/2025)

Ratio della norma

Con la modifica in esame si evita che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a Conto economico, i soggetti IAS/IFRS possano operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR.

Per contro, la deduzione fiscale del costo degli *intangibles* in esame si avvia a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Ambito temporale

La disposizione è prevista, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (cioè per il 2026, per i soggetti "solari").

In particolare, la deduzione (in misura non superiore a 1/18 del loro valore) a partire dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono imputati a Conto economico trova applicazione per:

- i marchi d'impresa, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita iscritti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025;
- i maggiori valori (relativi a marchi d'impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) riconosciuti ai fini fiscali nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Ammortamento di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (IAS) (art. 1 co. 131 lett. c) e co. 132 della L. 199/2025)

Ratio della norma

Con la modifica in esame si evita che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a Conto economico, i soggetti IAS/IFRS possano operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR.

Per contro, la deduzione fiscale del costo degli *intangibles* in esame si avvia a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Ambito temporale

La disposizione è prevista, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (cioè per il 2026, per i soggetti "solari").

In particolare, la deduzione (in misura non superiore a 1/18 del loro valore) a partire dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono imputati a Conto economico trova applicazione per:

- i marchi d'impresa, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita iscritti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025;
- i maggiori valori (relativi a marchi d'impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) riconosciuti ai fini fiscali nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Labirinto LIVE 2026

Speciale Legge di Bilancio

Rottamazione-quinquies e novità del D.Lgs 192/2025

Francesco Paolo Fabbri



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC



con la collaborazione di



Euroconference



TeamSystem

Rottamazione-quinquies

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 01/01/2000 al 31/12/2023**

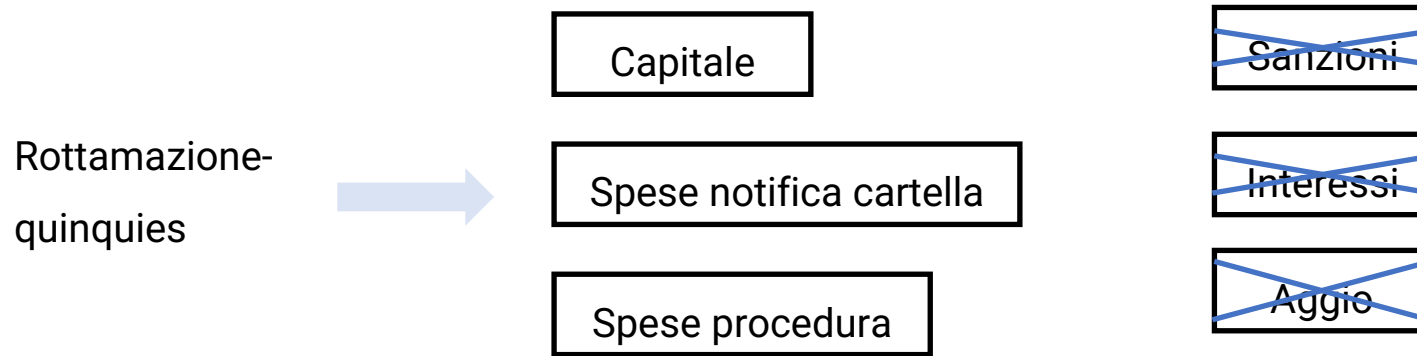
- ➡ omesso versamento artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972
- ➡ omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS
- ➡ violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992

Rottamazione-quinquies

Sono pertanto esclusi tutti i carichi conseguenti a procedure di **accertamento**:

- Avvisi di accertamenti
- Atti di recupero
- Avvisi di addebito conseguenti a rettifiche
- Avvisi di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro
- Imposte di registro, ipotecarie, catastali
- Tributi locali
- INAIL e Casse di Previdenza Privata

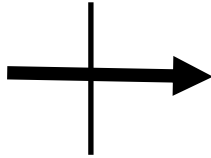
Rottamazione-quinquies



La rottamazione si perfeziona con il corretto e completo pagamento delle somme dovute

Rottamazione-quinquies

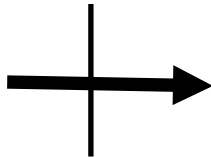
Istanza di adesione



30/04/2026

Sospensione

Scadenza prima rata



31/07/2026

Revoca

Alla data del 31/07/2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni

Rottamazione-quinquies



E' escluso il passaggio diretto dalla rottamazione-quater
in corso di validità al 30/09/2025

Rottamazione-quinquies

- per le rateizzazioni **già in essere all'8 marzo 2020** (la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **18 rate** anche non consecutive (come previsto dal "[Decreto Fiscale](#)", DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021);
- per le rateizzazioni **concesse dopo l'8 marzo 2020** e richieste fino al **31 dicembre 2021**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive (come previsto dal "[Decreto Ristori](#)", DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020);
- per le rateizzazioni presentate dal **1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **5 rate** anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal **16 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **8 rate** anche non consecutive.

Rottamazione-quinquies



La rottamazione-quinquies costituisce l'ultima occasione di rateazione del debito

Rottamazione-quinquies

Rottamazione-quater inefficace al 30/09/2025

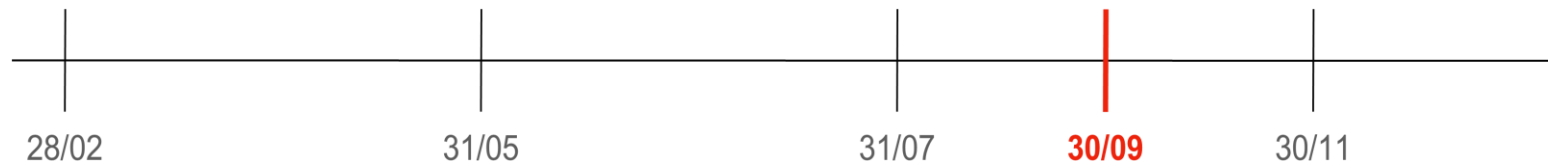
I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla **data del 30/09/2025**, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1. dell'art. 1, comma 235 della Legge 197/2022;
2. dell'art. 3-bis, comma 1 del D.L. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2025

Rottamazione-quinquies

Non **possono essere estinti** secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla data del 30/09/2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

- a. dell'art. 1, comma 235 della Legge 197/2022;
- b. dell'art. 3-bis, comma 1 del D.L. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2025



Rottamazione-quinquies enti locali

“le regioni e gli enti locali [...] possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, ***i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti***”.

Rottamazione-quinquies enti locali

“Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”.

Rottamazione-quinquies enti locali

Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre [...] analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Rottamazione-quinquies

- ☐ Sono **sospesi** i termini di prescrizione e decadenza;
- ☐ Sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- ☐ **Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;**
- ☐ **Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
- ☐ **Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;**
- ☐ Il **debitore** non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973, e nemmeno ai fini del DURC

Rottamazione-quinquies

Dilazioni in corso:

- ☐ alla data del 31/07/2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973;
- ☐ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il passaggio dalla rateazione alla rottamazione è possibile, ma
limita le future richieste di rateazione

Rottamazione-quinquies

“Per i **contribuenti** che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i **termini di pagamento** siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **fatta eccezione** per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17”.

Rottamazione-quinquies

- **Omesso versamento ritenute certificate**
- **Omesso versamento di IVA**
- **Indebita compensazione crediti non spettanti**

“non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Rottamazione-quinquies

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
- **Dichiarazione infedele**
- **Omessa dichiarazione**

“non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Rottamazione-quinquies

Causa di non punibilità



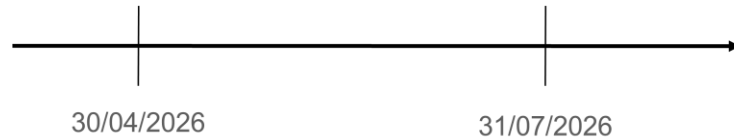
Integrale versamento

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Rottamazione-quinquies

Istanza di adesione

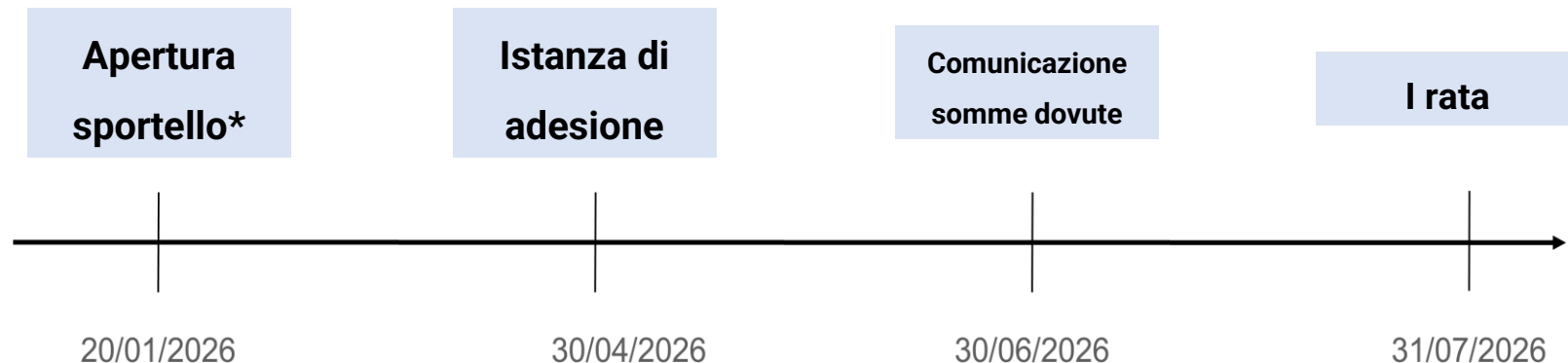
I rata o unica soluzione



Fino a 54 rate bimestrali di pari importo con rata minima di 100 euro

- a. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31/07/2026, il 30/09/2026 e il 30/11/2026
- b. dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035

Rottamazione-quinquies



“Il **debitore** manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”

Rottamazione-quinquies

Adesione Rottamazione



Sospensione del processo

Versamento prima rata

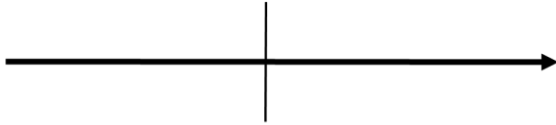


Estinzione del processo

Nella Rottamazione-quater l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Rottamazione-quinquies

Comunicazione somme dovute



30/06/2026

Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area

Rottamazione-quinquies

Scadenza prima rata



nel **numero massimo** di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.
Interessi al 3%

- a. la **prima**, la **seconda** e la **terza**, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- b. dalla **quarta** alla **cinquantunesima**, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c. dalla **cinquantaduesima** alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035

Rottamazione-quinquies

- ❖ Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;
- ❖ Mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
- ❖ Presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

**Non è possibile applicare la procedura RUOL impiegando crediti fiscali
(risposta n. 372/2023)**

Rottamazione-quinquies

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

- dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Non trova applicazione le disposizioni in tema di lieve inadempimento e non nemmeno previsto il termine di tolleranza di 5 giorni

Rottamazione-quinquies

In caso di **decadenza** è **possibile rateizzare** nuovamente il debito (salvo che non sia stato precedentemente rateizzato ed il piano sia stato revocato a seguito della rottamazione).

Non c'è una disposizione di questo tenore

“In tal caso, i **versamenti effettuati** sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del **Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**” (art. 6, comma 2 del D.L. 193/2016).

D.LGS 192/2025, art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Comma 1, lett. a),

intervenendo sull'art. 6-bis, comma 3, primo periodo dello Statuto si chiarisce che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto di cui al comma 1 del medesimo art. 6-bis, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la richiesta di accesso agli atti è assegnato un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni

D.LGS 192/2025, art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Comma 1, lett. b)

intervenendo sull'art. 10-quater, comma 1 dello Statuto viene chiarito che le ipotesi di autotutela obbligatoria già previste per gli atti impositivi si estendono anche agli atti sanzionatori

D.LGS 192/2025, art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Comma 1, lett. c)

con l'eliminazione della parola "privati", la disposizione rimuove una possibile condizione di incertezza interpretativa in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di consulenza giuridica, in linea con un principio di carattere generale – coerente, peraltro, con la circostanza che le richieste di chiarimenti oggetto dell'istanza di consulenza non possono riguardare una fattispecie concreta e personale relativa a un singolo contribuente – in base al quale a tale istituto accedono solo gli enti privati esponenziali di «interessi collettivi» in relazione a questioni legate all'interpretazione di norme tributarie che attengono alla cura o rientrano nell'ambito di tali interessi. La modifica non riduce l'ambito dei soggetti legittimati alla presentazione delle istanze di consulenza giuridica, in quanto, in linea con la prassi dell'Amministrazione finanziaria, gli enti privati che possono ricorrere a tale istituto, poiché rappresentativi di interessi generali riconducibili a una determinata platea di contribuenti, già sono richiamati espressamente dall'attuale testo dell'art. 10-octies (le associazioni sindacali e di categoria, nonché gli ordini professionali)

D.LGS 192/2025, art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Comma 1, lett. d)

viene aggiunto un nuovo periodo all'art. 10-nonies, comma 4 dello Statuto in base al quale, nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata ivi previsto, l'istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l'interpello medesimo sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo

D.LGS 192/2025, art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Comma 1, lett. e)

è stato riformulato il comma 3 dell'art. 11 dello Statuto al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.

Inoltre, viene demandato a un decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, come richiesto dalla Commissione, il compito di individuare le modalità di corresponsione del contributo, nonché la sua misura, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia di interpello presentata

Interpello probatorio

Si aggiornano i richiami all'**interpello probatorio** – sparsi tra diverse disposizioni normative presenti nel TUIR, nel D.P.R. 633/1972 e nella Legge 724/1994 – a seguito della novella dell'art. 11 dello Statuto del contribuente, con un intervento di coordinamento normativo necessario in seguito alla ricollocazione di questa forma di interpello probatorio (che non è più disciplinato dalla lettera b) bensì dalla lettera e) del medesimo art. 11).

Interpello probatorio

Si ricorda a tal fine che il comma 2 dell'art. 11 in questione stabilisce il limite alla legittimazione per la presentazione degli interpelli probatori, ora infatti riservato solamente a coloro che:

- aderiscono all'adempimento collaborativo, o
 - che presentano l'interpello per i nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs 147/2015),
- mentre, proprio grazie a una modifica recata dal D.Lgs 192/2025, il predetto limite non si applica per gli interpelli in materia di perimetrazione del gruppo IVA (previsti dall'art. 70-ter, commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972).

Interpello probatorio

Si tratta degli interpelli con cui le imprese possono dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo in presenza del vincolo finanziario (ipotesi del comma 5) oppure provare la ricorrenza del vincolo economico in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Interpello probatorio

Non è invece più prevista la possibilità di presentare gli interpelli, su tutti, per la disciplina delle **società di comodo** – rimanendo soltanto l'eventuale esclusione, disapplicazione sulla base delle cause previste dalla legge oppure l'auto-disapplicazione da parte del contribuente (in quel caso con obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi pena l'irrogazione di un'apposita sanzione).

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

Si introducono delle modifiche alle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili.

Nello specifico, il c.d. “**principio di derivazione rafforzata**” è applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in *forma abbreviata* – e non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

Inoltre, si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili – e non solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano principi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti).

Entrambe le norme viste si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari").

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Vengono modificate le regole sul trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, degli **errori contabili**.

Per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale (sempre per IRES e IRAP), anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti laddove:

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

1

La correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo

2

La correzione sia stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Ai soli fini IRAP è poi previsto, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Conseguentemente, sono **esclusi** dall'ambito applicativo della nuova disposizione (e quindi non rilevano in derivazione rafforzata):

- gli errori contabili *rilevanti* – secondo la definizione dei principi contabili di riferimento;
- quelli che, ancorché *non rilevanti*, non soddisfano i requisiti di cui sopra.

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Le disposizioni di cui sopra, alle medesime condizioni, sono applicabili anche ai seguenti soggetti:

- banche ed intermediari finanziari ;
- imprese di assicurazione.

Quanto visto vale per le correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2025.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

Si interviene in modo significativo sulla disciplina del regime di **adempimento collaborativo** (c.d. *"cooperative compliance"*), introducendo una deroga temporanea a uno dei presupposti strutturali per l'accesso al regime, ossia la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

Si ricorda che, in via ordinaria, l'art. 7, comma 2 del D.Lgs 128/2015 subordina l'ammissione al regime alla presenza di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, adeguatamente certificato: tale requisito, pur coerente con la logica del modello collaborativo, ha rappresentato nella prassi un elemento di forte selettività, soprattutto per i contribuenti che, pur in possesso degli altri requisiti soggettivi e dimensionali, non avevano ancora completato il processo di formalizzazione e certificazione dei propri presidi interni.

La norma in commento introduce quindi la citata deroga espressa a tale impostazione, stabilendo che per le domande di adesione presentate nei periodi d'imposta 2024 e 2025 l'Agenzia delle Entrate possa procedere all'ammissione al regime anche in assenza della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

La deroga opera tuttavia solo al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, confermando che la semplificazione non incide:

- sull'impianto complessivo del regime, né
- sulla necessità di un effettivo presidio dei rischi fiscali.

Si tratta dunque di una misura di carattere transitorio e incentivante, che mira a favorire l'ingresso nel regime di contribuenti già orientati verso modelli di compliance evoluta, consentendo loro di completare in un secondo momento il percorso di adeguamento formale richiesto.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

La deroga non comporta, tuttavia, un venir meno dell'obbligo di certificazione: il legislatore stabilisce infatti che, nei casi di ammissione “anticipata”, la certificazione del sistema integrato di gestione del rischio fiscale debba essere prodotta entro il termine del 30/09/2026.

Tale scadenza assume natura essenziale, in quanto rappresenta il momento entro il quale il contribuente è chiamato a dimostrare l'effettiva implementazione di un assetto organizzativo coerente con i principi della “cooperative compliance”.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

La previsione di un termine certo e differito consente comunque ai contribuenti di pianificare con maggiore gradualità gli interventi organizzativi necessari, senza rinunciare ai benefici immediati derivanti dall'adesione al regime.

La disciplina è completata da una previsione di carattere sanzionatorio in senso lato, in quanto la mancata presentazione della certificazione entro il termine stabilito costituisce causa di esclusione dal regime per inosservanza degli impegni assunti. Così facendo il legislatore riafferma la centralità del sistema di controllo del rischio fiscale quale elemento indefettibile del modello collaborativo, pur consentendo una fase iniziale di accesso meno rigida.